



COMUNE di LESA

Provincia di Novara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36

OGGETTO :

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012

L'anno **duemiladodici**, addì **venticinque**, del mese di **ottobre**, alle ore **18** e minuti **30**, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GRIGNOLI ROBERTO	Sindaco-Presidente	X	
BERTOLIO AUGUSTO	Consigliere	X	
SAVAZZI MAURIZIO	Consigliere	X	
MELONE EMANUELA	Consigliere	X	
BONA CHRISTIAN	Consigliere	X	
PERICO DANIELE	Consigliere	X	
PASSIRANI ANDREA	Consigliere	X	
MINNITI ENRICO	Consigliere	X	
BORRONI ANGELO	Consigliere	X	
DIANA CELESTINA	Consigliere	X	
TOZZI TIZIANA	Consigliere	X	
CONTERIO MARIO	Consigliere	X	
PRINI GIORGIO	Consigliere	X	
Totale		13	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **CASTELLANO Dr.Giuseppina** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GRIGNOLI ROBERTO** nella sua qualità di Sindaco-Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Illustra l'argomento il Vice Sindaco dr. Augusto Bertolio.

Visti gli artt. 8 e 9 del D.L.gs. n. 23/2011, che hanno istituito, a decorrere dall'anno 2014:

l'Imposta Municipale Propria, disciplinandone gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il Decreto legge del 02 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44;

Richiamato il D.L.gs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni;

Visto l'art. 52 del D.L.gs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.L.gs. n. 15.12.1997, n. 446, possono modificare in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: " L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali";

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: "L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento";

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.L. 216/2011, articolo 29, comma 16 – quinquies, che ha prorogato al 30.06.2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e così come modificato dal D.L. 02 marzo 2012 n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, il quale al comma 12 bis prevede che:

_ per l'anno 2012 i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento dell'Economia e del Finanze per ciascun Comune;

_ entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e), del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

Viste le previsioni di bilancio del gettito IMU per l'anno 2012, iscritte sulla base dei dati previsionali del Ministero non risultano essere in linea che le riscossioni sino ad oggi effettuate per cui si rende necessario onde garantire il pareggio e l'equilibrio del bilancio stesso procedere ad adeguare le aliquote IMU;

Visto che con deliberazione di questo consiglio Comunale in data 29/05/2012 n. 3 si procedeva a fissare per l'anno in corso le seguenti aliquote IMU:

1 – Abitazione principale 3 per mille;

2 – Altri immobili 9,5 per mille;

Che il servizio finanziario ha provveduto ad effettuare una accurata ricognizione di bilancio onde poter determinare in via definitiva il gettito IMU per l'anno in corso;

Che dalla suddetta ricognizione è emerso che lo Stato ha ridotto i trasferimenti statali rispetto al trascorso esercizio di circa € 190.000,00 al quale vanno associati minori trasferimenti della Provincia per la gestione dell'Micro Nido (circa € 10.000,00), l'aumento di un punto dell'IVA (si stima circa 10.000,00 in più), agli interessi bancari, ai rincari dei servizi (rifiuti, socio assistenziali, ai costi delle utenze elettriche e del gas), ai maggiori oneri derivanti dall'assunzione dei mutui, a mancati introiti patrimoniali alla mancata alienazione di parte del patrimonio comunale (casa via sant'Antonio);

Visto il D.L. 04/10/2012 che ha stabilito il termine 31/10/2012 per la determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2012;

Ritenuto pertanto per le ragioni sopra esposte rideterminare con effetto dal 01/01/2012 le aliquote IMU di questo Comune;

Che si intende quindi proporre per l'esame, la discussione e l'eventuale approvazione le seguenti aliquote:

ABITAZIONE PRINCIPALE Aliquota 3,00 per mille, detrazioni euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

ALTRI IMMOBILI aliquota 10,10 per mille;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi di:

Celestina Diana del Gruppo “Lesà nel Cuore”

“Apprendiamo con piacere che l’Amministrazione ha voluto confermare l’aliquota del 3 x 1000 per la 1ª casa. Per il resto non intendiamo entrare nel merito in quanto il tutto è stato determinato in funzione di un vs. bilancio, gli obiettivi sono i Vs. dettati da Vs. scelte probabilmente anzi, sicuramente noi avremmo fatto scelte diverse in termini di spese.”

Daniele Perico

preannuncia che si asterrà dal voto per le stesse motivazioni espresse in sede di istituzione dell’IMU;

Il Sindaco, riportando una parte del pensiero del Primo Ministro Monti a Bologna, auspica che nel 2013 la maggior parte o la totalità dell’importo dell’IMU per la seconda casa possa essere restituita ai Comuni. In questo caso si potrebbe ragionare tutti insieme sulla riduzione delle aliquote.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi de. T.U. 267/2000 e s.m.i.

Con 8 (otto) voti favorevoli e 5 (cinque) astenuti (Perico, Prini, Diana, Tozzi, Conterio) legalmente resi ed accertati;

D E L I B E R A

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria come di seguito indicate:
 - ABITAZIONE PRINCIPALE Aliquota 3 per mille, detrazioni euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400;
 - ALTRI IMMOBILI aliquota 10,10 per mille;
(per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo).

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con 8 (otto) voti favorevoli e 5 (cinque) astenuti (Perico, Prini, Diana, Tozzi, Conterio) legalmente resi ed accertati dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to GRIGNOLI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLANO Dr.Giuseppina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29/10/2012 all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Lesa, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLANO Dr.Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 29/10/2012

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva:

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. N. 267/2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000)

Lesa, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLANO Dr.Giuseppina

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lesa, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CASTELLANO Dr.Giuseppina)